

## Escluse le deroghe al generale divieto di caccia all'interno dei parchi nazionali e in prossimità dei valichi montani

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 11 gennaio 2016, n. 19 - Conti, pres.; Poppi, est. - LAC-Lega per l'Abolizione della Caccia e Associazione Vittime della Caccia (avv. Rizzato) c. Provincia di Reggio Emilia (avv. Merlo).

**Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio provinciale - Divieto di caccia solo alla fauna migratoria e solo nella modalità di appostamento in corrispondenza del valico montano del Passo della Cisa (Comune di Villa Minozzo) - Annullamento.**

(Omissis)

### FATTO e DIRITTO

Con determinazione dirigenziale n. 33520 del 16 giugno 2015, la Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia) approvava ex art. 50, comma 2, della L.R. n. 8/1994 il Calendario venatorio provinciale della stagione di caccia 2015/2016.

Il citato provvedimento, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, contemplava delle restrizioni all'esercizio dell'attività venatoria prevedendo un divieto assoluto di caccia all'interno dei parchi naturali e in prossimità dei valichi montani, con esclusione dell'area circostante il passo della Cisa relativamente alla quale il divieto era limitato alla sola fauna migratoria e nella sola modalità di appostamento.

Le ricorrenti, ritenendo che la disciplina normativa vigente non consentisse deroga alcuna al generale divieto di caccia all'interno dei parchi nazionali e in prossimità dei valichi montani, impugnavano il citato calendario deducendo la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. b) della L. n. 157/1992, dell'art. 3 del d.P.R. 21/05/01 e degli artt. 20 e 52, comma 9, della L.R. n. 8/1994.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015, con ordinanza n. 190/2015, veniva accolta l'istanza di sospensione e all'esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2015 la causa veniva decisa.

Le ricorrenti sostengono che in ossequio al richiamato contesto normativo, in prossimità dei valichi montani, e quindi anche del passo della Cisa, sarebbe vietata ogni forma di caccia e lamentano l'illegittimità dell'impugnato Calendario venatorio che invece limiterebbe il divieto a determinate specie cacciabili e a determinate modalità di esercizio dell'attività venatoria.

A sostegno della posizione espressa le ricorrenti evidenziano che l'art. 21, comma 1, lett. b) della L. n. 157/1992 dispone che è vietato *“l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali”*.

Il successivo comma 3 specifica ulteriormente che *“la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”* (inconferente è il richiamo all'art. 20 della L.R. n. 8/1994 poiché abrogato dall'articolo 71 della L.R. n. 6/2005).

I suesposti principi sarebbero stati recepiti dalla legislazione regionale dall'art. 52, comma 9, a norma del quale *“la Provincia, su indicazione dell' INFS, con il piano faunistico - venatorio [PFVP] individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell' avifauna, dove è comunque vietato l' esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno”*.

La Provincia contesta la posizione espressa dalle ricorrenti e, a sostegno della propria tesi, rappresenta che i valichi montani soggetti alle imitazioni in questione sarebbero stati individuati in sede di approvazione del PFVP 2008-2012 (successivamente prorogato) ed indicati nell'allegata tab. 13.1.

Detta tabella indica, numerandoli, n. 13 passi in prossimità dei quali vigerebbe un divieto assoluto di caccia mentre, il passo della Cisa, verrebbe menzionato a parte (ovvero non sarebbe ricompreso nella citata numerazione) poiché assoggettato a *“specifiche misure di protezione”* indicate nello *“Studio di Incidenza (divieto di caccia da appostamento fisso e temporaneo)”* poiché la sua area di rispetto di 1000 metri ricadrebbe all'interno del SIC *“Val d'OZOLA-Monte Cuzna”*.

In ragione di tale peculiare collocazione, mentre per i 13 valichi indicati e numerati in tab. 13.1 non sarebbe necessaria alcuna ulteriore specificazione delle misure di protezione *“essendo automatiche quelle previste dalla legge (divieto assoluto di caccia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b, Legge n. 157/1992, in quanto ricadenti nel Parco Nazionale”*, per il passo della Cisa poiché *“escluso dalla numerazione progressiva della tabella”* le misure di protezione dovrebbero essere individuate in quelle previste dal citato *Studio di Incidenza*.

Tale peculiare e meno limitativa prescrizione sarebbe stata ripresa anche in sede di approvazione del Calendario Venatorio approvato il 16 giugno 2015, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Il ricorso è fondato.

Sotto un primo profilo non è controverso che l'area in questione si trovi all'interno del parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e che all'interno di esso, pertanto, operino le limitazioni di cui al richiamato art. 21, comma 1.b, della L. n. 157/1992.

Non è controverso nemmeno che il divieto di esercitare attività venatoria viga in prossimità dei valichi montani quale indubbiamente è il passo della Cisa con la conseguenza che in tale ambito trova, altresì, applicazione il successivo (e già richiamato) comma 3 che vieta la caccia in corrispondenza dei “*valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna*”.

Con riferimento a tale ultima specificazione deve riconoscersi la perplessità della posizione espressa dalla Provincia che conferisce fondatezza al dedotto vizio di contraddittorietà dell'agire amministrativo.

Viene, infatti, affermato (punto 3 della memoria del 21 settembre 2015) che il Passo della Cisa è “*ricadente nel territorio del Parco Nazionale ma senz'altro non interessato dalle rotte di migrazione dell'avifauna*”.

Tuttavia viene, altresì, precisato che le rotte migratorie non risultano “*mai formalmente individuate dall'INFS*” e che vi sarebbe una “*assenza di informazioni circa l'effettiva importanza dei valichi montani del territorio provinciale ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna*” (punto 4 della memoria del 21 settembre 2015).

Ne deriva che relativamente all'area di interesse (passo della Cisa) l'attenuazione del divieto di esercizio dell'attività venatoria contrasta con le limitazioni imposte dalla normativa di settore.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, con compensazione delle spese di giudizio fra le parti in ragione della specificità delle questioni oggetto del giudizio.

*(Omissis)*